

ACCORDO

Il giorno, 06 giugno 2017 in Firenze

Tra

FINDOMESTIC BANCA S.P.A., di seguito anche "Banca" e/o "Azienda"

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UILCA e UNISIN,

premesso che

- In data 19 dicembre 2002, le Parti hanno sottoscritto uno specifico accordo volto a disciplinare, per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale impiegato in azienda, il riconoscimento di indennità specifiche qualora, per ciascun giorno di presenza, l'orario di lavoro dell'interessato termini i) oltre le 18:15 ed entro le 19:30, ii) oltre le 19,30 ed entro le 22,00;
- le Parti, nel corso degli anni, hanno sottoscritto gli accordi 24/02/1998 (Assunzioni tempo determinato) 31/03/1998 (Piattaforma Telemarketing), 25/02/1999 (Proroga Telemarketing), 09/12/1999 (Turni CED), 25/11/2014 (CRCR), 08/06/2015 (Contratto Collettivo Aziendale), 27/03/2017 (Continuity Credit & Partner Care) volti a disciplinare le articolazioni orarie di dipendenti assegnatari di nastri orari diversi da quello standard e/o le indennità da corrispondere in caso di prestazione lavorativa effettuata al di fuori di tale nastro orario;
- è sorta l'esigenza di ricondurre ad una disciplina sistematica, l'intera materia relativa alla corresponsione di indennità in caso di prestazione lavorativa effettuata a) la domenica, dai lavoratori a tempo parziale, b) oltre le 18:15, dai lavoratori a tempo parziale, c) durante le festività, per ciascun lavoratore a prescindere dalla tipologia di rapporto contrattuale (tempo pieno o parziale), d) in turni e/o con struttura oraria 6x6 per ciascun lavoratore a tempo pieno;
- in virtù di tale esigenza, in data 27 marzo 2017, le parti hanno sottoscritto un accordo con l'obiettivo di disciplinare in modo uniforme la materia relativa all'erogazione di indennità, nelle ipotesi sopra riportate. Tale accordo, alla data odierna, non è ancora entrato in vigore in quanto sottoposto a clausole sospensive;

tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

Art. 2 (Indennità lavoratori a tempo parziale)

Art. 2.1 (Indennità domenicale)

Per i lavoratori che svolgono un orario part time sino a 32,5 ore settimanali

Premesso che

- l'art. 107 del CCNL 31/03/2015, prevede, per la prestazione lavorativa effettuata la domenica, una maggiorazione della paga oraria pari al 20%;

tutto ciò premesso,

le parti convengono che, a decorrere dal 01/07/2017, al personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale con orario part time complessivo sino a 32,5 ore settimanali, venga erogata, in caso di prestazione effettuata la domenica, una maggiorazione della paga oraria pari al 60%, in luogo del 20%, previsto dal CCNL. Resta inteso che tale maggiorazione, al momento in cui le risorse interessate arrivino a svolgere un orario full time, tornerà ad essere quella prevista da CCNL.

Art. 2.2 (Indennità preserale e serale)

Premesso che

- il suddetto accordo sottoscritto in data 19 dicembre 2002, tra l'Azienda e le OO.SS., riconosce, al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, il seguente trattamento :
 - ✓ Un'indennità "preserale" per ciascun giorno di presenza in cui l'orario di lavoro termini oltre le 18,15 ed entro le 19,30;

- ✓ Un'indennità "serale" per ciascun giorno di presenza in cui l'orario di lavoro termini oltre le 19,30 ed entro le 22,00;
- tali indennità saranno corrisposte a ciascun lavoratore interessato in misura proporzionale alla percentuale Part Time del proprio orario settimanale, secondo la seguente tabella di riferimento:

Indennità preserale	Valore di riferimento: Euro 3,62
Indennità serale	Valore di riferimento: Euro 4,24

tutto ciò premesso,

Le parti convengono che, a decorrere dal 01/07/2017, al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, spetta il seguente trattamento :

- Un'indennità "preserale" per ciascun giorno di presenza in cui l'orario di lavoro termini oltre le 18,15 ed entro le 19,30;
- Un'indennità "serale" per ciascun giorno di presenza in cui l'orario di lavoro termini oltre le 19,30 ed entro le 22,00;

Tali indennità saranno corrisposte a ciascun lavoratore interessato in misura proporzionale alla percentuale Part Time del proprio orario settimanale, secondo la seguente tabella di riferimento:

Indennità preserale	Valore di riferimento: Euro 7,00
Indennità serale	Valore di riferimento: Euro 7,50

Le parti concordano che i suddetti assegni saranno rivalutati tempo per tempo della stessa percentuale determinata per il rinnovo della parte economica dei CCNL tempo per tempo vigenti. Resta inteso che la suddetta percentuale di riferimento è quella media riferita al complesso delle aree professionali e dei quadri direttivi.

Tutto quanto previsto dal presente articolo, a decorrere dal 01/07/2017, annulla e sostituisce quanto previsto dall'accordo del 19 dicembre 2002 e, solo ed esclusivamente in merito alle indennità da corrispondere al personale Part Time, da ogni altro accordo aziendale in materia.

Art. 3 (Indennità festività)

Premesso che

- l'art. 107 del CCNL 31/03/2015, prevede, che nei casi di prestazione lavorativa effettuata nei giorni festivi infrasettimanali, il lavoratore/lavoratrice può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso pari alla paga oraria, maggiorata del 30%;

tutto ciò premesso,

- le parti convengono che al Personale che effettuerà la prestazione nei giorni festivi infrasettimanali, sarà prevista la corresponsione della paga oraria, calcolata secondo i criteri indicati dal CCNL maggiorata, complessivamente, del 30%, con la previsione del recupero delle ore lavorate durante la festività attraverso lo strumento della banca ore;
- in alternativa alla corresponsione della suddetta indennità del 30% e del recupero delle ore lavorate, le Parti concordano che sia prevista la possibilità, per il singolo lavoratore, di chiedere un'indennità dell'80%.

Tutto quanto previsto dal presente articolo, a decorrere dal 01/07/2017, annulla e sostituisce ogni altro accordo aziendale in materia, solo ed esclusivamente in merito alle indennità da corrispondere al Personale che presta la propria attività durante le festività infrasettimanali.

Art. 4 (Attività in turni e relative indennità)

Al fine di uniformare la disciplina relativa al personale il cui orario sia articolato in turni e/o con struttura oraria 6x6, le Parti convengono che al Personale interessato venga corrisposta un'indennità di turno, indipendentemente dalla fascia oraria, pari ad Euro 7,50;

Tutto quanto previsto dal presente articolo, a decorrere dal 01/07/2017, annulla e sostituisce quanto previsto all'articolo 17 n. 4 del Contratto Collettivo Aziendale sottoscritto in data 08/06/2015.

Art. 5 (Clausola di salvaguardia)

Le Parti si danno reciprocamente atto che le previsioni di cui al presente accordo non andranno a sostituire, in ambito indennità, eventuali trattamenti migliorativi riconosciuti per le stesse casistiche di cui all'accordo stesso e in essere tra azienda e singolo lavoratore.

Art. 6 (Clausola transitoria)

In ogni caso le Parti convengono che il presente accordo decorre dal 1° luglio 2017.

Art. 7 (Clausola di chiusura)

Il presente accordo, a decorrere dalla data odierna, annulla e sostituisce integralmente l'accordo 27 marzo 2017 sulle indennità tra le medesime parti sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il giorno, 06 giugno 2017

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UILCA

UNISIN